

Interessati alla disposizione del dl superbonus 160 mld di crediti comunicati alle Entrate

DS6901

DS6901

# Cartelle, corsa a dilazionare

## Trenta giorni per evitare la tagliola dei 10 mila euro

DI GIULIANO MANDOLESI

**T**renta giorni di tempo oltre la scadenza per pagare o dilazionare i debiti iscritti a ruolo al fine di evitare la sospensione dei crediti da bonus edilizi per i contribuenti con cartelle arretrate oltre i 10 mila euro.

Potenzialmente interessati dall'effetto sospensivo circa 160 miliardi di crediti ancora non utilizzati su 219 miliardi di bonus edilizi di varia natura compravenduti e transitati sul portale dell'agenzia delle entrate.

La disposizione è attualmente dormiente poiché, sebbene in vigore dallo scorso 30 marzo, il giorno successivo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 39/2024, per espressa previsione normativa lega la sua operatività (con modalità di attuazione e decorrenza) all'emissione di uno specifico regolamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Queste sono gli effetti conseguenti le novità introdotte dall'articolo 4 comma 1 del dl 39/2024 (il secondo decreto blocca cessioni) pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 marzo Serie Generale n.75, in materia di utilizzabilità in compensazione dei crediti da bonus edilizi.

**Ulteriori 30 giorni dopo la scadenza del debito.**

Come specificato al comma 1 dell'articolo 4 in com-

mento, la sospensione della possibilità di utilizzazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi acquisiti, scatta in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000. I debiti da considerare sono quelli per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione.

Tale indicazione diviene fondamentale perché, come già specificato nella circolare 13/e pubblicata dall'agenzia delle entrate 11 marzo 2011 avente ad oggetto un altro divieto di compensazione, ovvero quello disciplinato all'articolo 31 comma 1 del dl 78/2010 (la soglia di 1500 euro di debiti), la preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

L'attuale normativa ha l'effetto di aggiungere a questi citati 60 giorni altri 30 post scadenza lasciando quindi più tempo ai contribuenti per "gestire" il debito o la parte di debito superiore a 10 mila euro evitando la sospensione dei crediti.

**Gli aspetti da considerare**

Ai fini proprio della gestione e della corretta individuazione della soglia debitoria stabilita dal legislatore vanno comunque considerati due aspetti.

Il primo è che l'effetto inibitorio non è generale ma è fino a concorrenza degli importi dei ruoli e carichi per imposte erariali nelle mani del riscossore compresi anche gli atti di recupero emessi dall'agenzia delle entrate relativamente a crediti d'imposta non spettanti o inesistenti.

Il secondo è che risultano fuori dal "conteggio" dei 10 mila euro tutti i carichi oggetto di dilazione regolarmente in corso, strumento, la rateizzazione, che diventa quindi fondamentale in caso di carenza di liquidità per mantenersi sotto il citato limite che fa scattare il blocco della possibilità di compensare i crediti da bonus edilizi.

Qualora però si intenda procedere con le dilazioni, totali, o parziali dei carichi over 10 mila euro, è opportuno ricordarsi di operare con velocità facendo richiesta al riscossore e pagando immediatamente la prima rata del piano concesso.

— © Riproduzione riservata —

